

**TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONE LOMBARDIA**  
(Novità della Legge Regionale n. 10 del 14/07/2003)

**Soggetti tenuti al pagamento dei bolli in base nuova normativa Regionale:**

- Proprietari (o persone fisiche e giuridiche aventi diritto reale di godimento) di veicoli iscritti al PRA residenti nel territorio della Regione Lombardia;
- In sede di prima immatricolazione, in attesa dell'iscrizione al PRA, il soggetto passivo di imposta proprietario intestatario della carta di circolazione

**- Differenti regime di scadenze -**

**In relazione alla scadenza del Bollo i predetti soggetti dovranno prestare attenzione alle seguenti disposizioni:**

- Per i veicoli immatricolati in data antecedente all'1 gennaio 2004 rimane invariata la previgente normativa
- Per i veicoli **che a decorrere dall'1 gennaio 2004** siano interessati da:
  - a) Prima immatricolazione;
  - b) Rientro da esenzione (anche per i veicoli immatricolati ante 1/1/2004);
  - c) Rientro in possesso (anche per i veicoli immatricolati ante 1/1/2004)

**La circolare introduce un'importante novità.**

**- Novità della Legge -**  
**(Nuove scadenze: primo bollo e rinnovi periodici)**

**Nuove scadenze per i veicoli immatricolati dal 01/01/2004:**

- Le Tasse Automobilistiche avranno periodicità annuale a partire dal mese di prima immatricolazione.  
Ad esempio per un veicolo immatricolato nel mese di Agosto 2004 il bollo avrà periodicità Agosto 2004 – Luglio 2005
- Per i veicoli nuovi il termine ultimo per il pagamento è l'ultimo giorno del mese successivo al mese di immatricolazione.  
Per un veicolo immatricolato nel mese di Agosto 2004 il termine ultimo è 30 settembre 2004
- Per il rinnovo del bollo il termine ultimo per il pagamento è l'ultimo giorno del mese di immatricolazione.  
Per un veicolo immatricolato nel mese di Agosto 2004 il termine ultimo è il 31 agosto 2005

Per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere corrisposta annualmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.

**- Novità della Legge -**  
**(Nuove scadenze: rientro da esenzione o rientro in possesso)**

**Nel caso di rientro da esenzione o rientro in possesso avvenuto dopo il 1 gennaio 2004:**

- Il pagamento del bollo dovrà essere effettuato dal mese di rientro da esenzione o possesso al mese di prima immatricolazione del veicolo.  
Ad esempio un veicolo immatricolato nel mese di Agosto 2001 ed uscito da esenzione nel mese di febbraio 2004 dovrà corrispondere il primo bollo con periodicità febbraio 2004 – luglio 2004
- I successivi bolli avranno periodicità annuale
- Il termine ultimo per il pagamento è l'ultimo giorno del mese successivo al mese di rientro in possesso o da esenzione.  
In riferimento all'esempio precedente il termine ultimo è 31 marzo 2004

---

**- Riduzioni della tasse automobilistiche -**

**Dalla data dell'1 gennaio 2004 potranno essere applicate le seguenti riduzioni:**

- 75% per le autovetture adibite al servizio pubblico da piazza (taxi)
- 20% per gli autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore alle 12 tonnellate muniti di sospensione pneumatica
- 40% per gli autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida;

**- Esenzioni della tasse automobilistiche -**

**Dalla data dell'1 gennaio 2004 sono esenti dal pagamento i seguenti veicoli:**

- Elettrici o con alimentazione esclusiva a gas;
- Autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- Autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani o allo spurgo dei pozzi neri;
- Ambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso di proprietà del Servizio Sanitario Nazionale;
- Veicoli di proprietà della Giunta o del Consiglio Regionale;
- Veicoli di proprietà delle ONLUS.

---

**- Indisponibilità del veicolo -**

**Per i seguenti eventi:**

- Perdita di possesso per furto;
- Demolizione del veicolo;
- Definitiva esportazione all'estero del veicolo.

Non saranno dovute le tasse automobilistiche dalla data di indisponibilità del veicolo a condizione che le relative formalità siano tempestivamente annotate al PRA.

**- Rimborsi -**

**(In caso di perdita di possesso, esportazione all'estero o demolizione)**

**Viene riconosciuto rimborso per il periodo di indisponibilità del veicolo purché:**

- L'evento non si sia verificato negli ultimi 30 gg. di durata del bollo;
- Le relative formalità siano state annotate al PRA.

In alternativa al rimborso è possibile ridurre l'importo del bollo da versare per un veicolo il cui acquisto avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso.